

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare le decisioni della prima commissione di ricorso del 23 maggio 2014 e dell'esaminatore del 23 maggio 2013, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, per violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento n. 207/2009, riconoscendo: i) il carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda n. 11 764 354 e, di conseguenza, l'inapplicabilità del divieto assoluto di registrazione previsto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e ordinando ii) la pubblicazione di detta domanda di marchio affinché si possa procedere, una volta espletate le restanti formalità, alla sua registrazione;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

### Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo raffigurante uno scudo per prodotti e servizi delle classi 16, 25 e 41

— Domanda di marchio comunitario n. 11 764 354

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:*

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

---

### Ordinanza del Tribunale del 3 settembre 2014 — ANKO/Commissione e AER

(Causa T-165/14) <sup>(1)</sup>

(2014/C 372/29)

*Lingua processuale: il greco*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

---

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 10.6.2014.

---